



COMUNE DI USSITA

Piazza XI Febbraio, 5

62039 USSITA (MC)

Tel. 0737/971211 Fax 0737/99643

C.F. 81001810431

Posta elettronica: info@comune.ussita.mc.it

AVVISO PUBBLICO FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI ANNUALITÀ 2020

Visto il Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 30 marzo 2016, pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25 luglio 2016;

Vista la Delibera della Giunta della Regione Marche n. 82 del 30 gennaio 2017, che approva le nuove Linee Guida per l'utilizzo del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli;

Vista la Delibera della Giunta Regione Marche n. 931 del 13/07/2020 ad integrazione e modifica della D.G.R. n. 82 del 30/01/2017 – Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli (art. 6, comma 5, D. L. n. 102/2013) – Linee Guida per l'anno 2020;

Vista la determinazione n. del del Responsabile del Servizio Affari Generali del Comune di Ussita;

SI RENDE NOTO

che sono aperti i termini per la presentazione delle domande, su modello predisposto dal Comune per la richiesta di contributi a favore di inquilini morosi incolpevoli.

1. CRITERI DI DEFINIZIONE DI MOROSITÀ INCOLPEVOLE

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2016, per morosità incolpevole si intende **“la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare”**.

A dimostrazione della incolpevolezza della morosità, l'interessato dovrà dimostrare la regolarità nei pagamenti degli affitti negli anni precedenti all'insorgere della riduzione della capacità reddituale, anche qualora il contratto di locazione sia stato stipulato per un alloggio ubicato in Comune diverso da quello di attuale residenza.

Per l'anno 2020, al fine di rendere più agevole l'utilizzo delle risorse disponibili, la platea dei beneficiari del Fondo è estesa anche ai soggetti che, pur non essendo destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto, presentino un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito ai fini IRPEF superiore al 30% nel periodo marzo-maggio 2020 rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente e di non disporre di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o agli oneri accessori.

2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda, debitamente sottoscritta dal richiedente ovvero dal destinatario dell'intimazione di sfratto, corredata in fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità, va redatta

COMUNE DI USSITA

su apposito modulo e relativi allegati predisposti dal Comune recanti le dichiarazioni sostitutive inerenti tutti i requisiti per l'accesso al beneficio richiesto. La domanda può essere presentata nelle seguenti modalità:

1. spedita tramite PEC all'indirizzo ussita@pec.comune.ussita.mc.it;
2. consegnata a mano all'Ufficio Protocollo, sito in via delle Centraline Idroelettriche (sede provvisoria del Comune di Ussita), previo appuntamento, ai numeri 0737-971206/0737-971204;
3. spedita tramite raccomandata A.R. (farà fede il timbro postale di spedizione), al Comune di Ussita Piazza XI Febbraio, 5 - 62039 (MC).

Si specifica che la domanda dovrà essere firmata in modo autografo e corredata dal documento d'identità del richiedente.

Non verranno accettate domande sprovviste della firma autografa.

La casella di posta elettronica da cui viene spedita la domanda avrà valore di domicilio elettronico per la presente procedura, pertanto, verrà utilizzata dal Comune per ogni comunicazione riferita al presente procedimento. Se l'indirizzo e-mail utilizzato è di un soggetto diverso dal richiedente, nella domanda dovrà essere dichiarato espressamente che il richiedente elegge domicilio elettronico presso il suddetto indirizzo e-mail e che autorizza l'Ente ad effettuare presso lo stesso tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento, anche ai sensi della vigente normativa sulla Privacy.

In caso di consegna a mano il domicilio eletto sarà quello comunicato dal richiedente nella domanda.

Per ogni ulteriore comunicazione informazione e/o chiarimento è possibile contattare l'Ufficio Servizio Affari Generali ai numeri 0737/971206 – 0737/971204.

Il presente Bando è una “**procedura aperta**” fino all'esaurimento delle risorse disponibili e, pertanto, saranno accolte tutte le domande ammissibili, fermo restando che l'ammissione non dà diritto a contributo oltre l'esaurimento dei Fondi trasferiti dalla Regione Marche.

Per l'anno 2020, per far fronte alle emergenze sociali ed economiche determinate dall'emergenza sanitaria da Covid-19, tutti i Comuni della Regione Marche sono ammessi a partecipare al Fondo statale destinato agli inquilini morosi incolpevoli. La Regione assegna le risorse ai Comuni sulla base del fabbisogno effettivo risultante dalle domande presentate ed istruite con esito positivo.

3. DOVE RITIRARE LA MODULISTICA

La modulistica da compilare, insieme al presente Bando, può essere scaricata sul sito istituzionale del comune di Ussita, all'indirizzo www.comune.ussita.mc.it o ritirata presso l'Ufficio Affari Generali, previo appuntamento telefonico al n. 0737/971206 – 04.

4. DESTINATARI E REQUISITI D'ACCESSO

I potenziali richiedenti del beneficio in oggetto sono i nuclei familiari destinatari della

intimazione di sfratto per morosità incolpevole, come sopra definita, per i quali, alla data di presentazione della domanda, si siano verificate le condizioni di perdita o consistente riduzione della capacità reddituale dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ad una delle seguenti cause che abbiano riguardato il richiedente o altro componente del nucleo stesso:

- perdita di lavoro per licenziamento;
- accordi aziendali o sindacali con conseguente riduzione dell'orario di lavoro;
- cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- cessazioni di attività libero-professionali o di impresa registrata, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipico;
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo stesso o la necessità dell'impegno di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche ed assistenziali.

I potenziali destinatari del beneficio devono possedere anche i seguenti requisiti soggettivi:

- avere un reddito I.S.E. non superiore ad €. 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad €. 26.000,00;
- essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;
- essere titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (ad esclusione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9) e risiedere nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;
- avere cittadinanza italiana, di un paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, possieda un regolare titolo di soggiorno;
- non essere titolare, come tutti gli altri componenti del nucleo familiare, di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del nucleo familiare.

Per l'anno 2020 sono, altresì, ammessi a beneficiare del contributo i soggetti che, pur non essendo destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto, presentino un'autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito ai fini IRPEF superiore al 30% nel periodo marzo-maggio 2020, rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente e di non disporre di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o agli oneri accessori. Il richiedente deve essere titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare registrato, anche se tardivamente, e deve risiedere nell'alloggio da almeno un anno. Sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie A1, A8 e A9.

Con riguardo al requisito della perdita del reddito familiare, si precisa che:

- nel caso di lavoro dipendente: la diminuzione del reddito da lavoro dipendente, nella misura minima del 30%, viene dimostrata mediante confronto tra il reddito lordo percepito in busta paga nei mesi di marzo, aprile, maggio 2019 e il reddito lordo

percepito nelle corrispondenti mensilità 2020. L'eventuale reddito da cassa integrazione 2020 viene dichiarato e considerato ai fini del raffronto; se al momento della presentazione della domanda non è stato ancora percepito, viene considerato nella misura del 50%. Ai fini del confronto non vengono considerati i redditi derivanti da premi di produzione e/o produttività;

- nel caso di lavoro autonomo: la diminuzione del reddito da lavoro autonomo, nella misura minima del 30%, viene dimostrata mediante confronto tra il volume di affari ai fini IVA registrato nei mesi di marzo, aprile e maggio 2019 e il volume di affari ai fini IVA registrato nelle corrispondenti mensilità 2020. Per i lavoratori autonomi in regime di contabilità forfettaria o semplificata il confronto avviene sul fatturato registrato nel trimestre marzo-maggio, anni 2019 e 2020;
- nel caso di lavoro intermittente con contratto a chiamata: il requisito viene dimostrato confrontando la media delle retribuzioni mensili dell'anno 2019 con le retribuzioni percepite nei singoli mesi di marzo, aprile e maggio 2020;
- nel caso di redditi misti (es.: lavoro dipendente e lavoro autonomo) o di più redditi omogenei (es.: 2 redditi da lavoro dipendente o 2 redditi da lavoro autonomo) all'interno dello stesso nucleo familiare / formazione sociale di cui alla legge n. 76 del 20 maggio 2016, gli stessi vanno sommati tra loro ai fini della verifica della riduzione del 30%".

5. FINALIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI

I contributi, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, sono concessi nei limiti e per le finalità di seguito indicate:

Finalità	Contributo
a) Sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni 2, con contestuale rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile	il contributo non può essere superiore all'importo dell'insoluto con un massimo di € 8.000,00
b) Ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole	il contributo è graduato in funzione dell'entità del differimento dell'esecuzione del provvedimento di sfratto con un minimo di 6 mesi e dell'importo del canone mensile. L'importo massimo del contributo non può superare € 6.000,00
c) Assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione	il contributo non può essere superiore all'importo di 3 mensilità con un massimo di

COMUNE DI USSITA

	€ 1.800,00
d) Assicurare il versamento di un numero di mensilità relative a un nuovo contratto di locazione stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge 431/98 e ss.mm.ii. (canone concordato).	il contributo, determinato in relazione al canone mensile, può essere riconosciuto per un importo massimo di € 12.000,00

Per l'anno 2020 la tabella è integrata con la seguente lett. e):

e) Regularizzare il pagamento dei canoni di locazione relativi al periodo marzo-maggio 2020, a seguito della perdita di liquidità connessa all'emergenza da Covid-19	contributo non può essere superiore all'importo dell'insoluto, con un massimo pari ad € 500,00/mese
--	---

L'importo massimo di contributo concedibile per sanare la morosità incolpevole accertata e da utilizzare per le finalità a), b), c), d) non può comunque superare l'importo massimo complessivo pari ad €. 12.000,00 (art. 4 DM 30 marzo 2016 GU 25 luglio 2016).

Qualora il Comune assegni il contributo di cui alla lettera d), all'atto della stipula del nuovo contratto, questo può essere liquidato per un importo corrispondente a n. 6 mensilità. Successivamente l'erogazione avverrà con cadenza trimestrale posticipata previa verifica del mantenimento della residenza del conduttore nell'alloggio oggetto del contratto.

Il Comune verifica altresì semestralmente l'incidenza del canone di locazione sull'ISEE del nucleo familiare.

Qualora, in occasione della predetta verifica, il Comune accerti che l'incidenza del canone di locazione sull'ISEE del nucleo familiare si è ridotta in una percentuale pari o superiore al 50% rispetto alla situazione esistente all'epoca della presentazione della domanda, il Comune procede ad una riduzione del contributo nella misura pari al 25%.

Laddove, inoltre, dai controlli esperiti si riscontri il venir meno del requisito della residenza nell'alloggio oggetto del contratto o si riscontri che l'incidenza del canone sull'ISEE risulti inferiore al 15%, l'erogazione del contributo verrà interrotta.

Il contributo, pur essendo riconosciuto al conduttore richiedente, il quale risulta a tutti gli effetti beneficiario della prestazione, è corrisposto direttamente al proprietario su delega del conduttore, sottoscritta al momento della richiesta di contributo.

Per il punto e) si ricorda che il contributo massimo è pari ad €. 500,00 al mese e che la liquidazione avverrà sulla base delle risorse trasferite dalla Regione Marche al Comune di Ussita.

6. MODALITÀ DI ISTRUZIONE DELLE DOMANDE E CRITERI PREFERENZIALI

Il Comune istruisce le singole domande pervenute in ordine di presentazione e, verificato il possesso dei requisiti richiesti, segnala periodicamente il fabbisogno alla Regione Marche, richiedendo l'erogazione dei fondi per soddisfare le domande istruite con esito positivo.

COMUNE DI USSITA

Per l'anno 2020, i Comuni richiedono alla Regione Marche l'erogazione dei fondi necessari a soddisfare le richieste pervenute e istruite con esito positivo in corrispondenza del **31 ottobre**.

Le domande debbono pervenire al protocollo del Comune entro e non oltre il 30/09/2020 e saranno conteggiate per l'invio del fabbisogno alla Regione Marche nella "finestra" del 31 ottobre.

Il contributo verrà erogato agli aventi diritto solo successivamente all'effettiva liquidazione delle risorse da parte della Regione Marche al Comune di Ussita entro e non oltre l'esaurimento del finanziamento concesso, ne consegue che, oltre tale limite, il regolare possesso dei requisiti richiesti e la collocazione in graduatoria non sono utili ai fini dell'erogazione del beneficio.

Nel caso di domande presentate contestualmente, di domande insoddisfatte accumulate per esaurimento delle risorse assegnate o in presenza di altre situazioni legate a specificità locali, il Comune ordina le domande per priorità.

Costituisce criterio preferenziale per la concessione/liquidazione del contributo la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia (art. 3 comma 3 DM 30 marzo 2016 GU 25 luglio 2016):

- ultrasettantenne;
- minore;
- con invalidità accertata per almeno il 74%;
- in carico ai servizi sociali o alle aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

In caso di priorità delle predette condizioni preferenziali, si procede a sorteggio.

7. DOCUMENTI

La domanda dovrà essere esclusivamente redatta sul Modello di richiesta predisposto dal Comune di Ussita, con relativa autodichiarazione e con gli allegati obbligatori in essa previsti.

Per i cittadini, non appartenenti ai Paesi dell'Unione Europea, si richiede di allegare anche la carta di soggiorno o il permesso di soggiorno.

8. ESCLUSIONI

Sono escluse le domande presentate, nell'anno 2020, domanda di contributi per l'accesso alla Misura 1 - "Emergenza epidemiologica Covid-19. Intervento straordinario di sostegno pagamento canoni di locazione" approvata dalla Regione Marche con DGR 746 del 15.6.2020 e s.m.i.

9. CONTROLLI

Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell'art. 46 e dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 in sede di richiesta del contributo saranno sottoposte a verifiche e controlli conformemente alla vigente normativa statale in materia.

Il Comune è tenuto ad effettuare controlli sulle certificazioni ISE ed ISEE nella misura non

inferiore al 10% delle certificazioni presentate.

10. ULTERIORI INFORMAZIONI

Ai sensi dell'art. 6 del decreto 30 marzo 2016, emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e delle Linee Guida regionali, il Comune di Ussita provvederà a trasmettere alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo, l'elenco dei soggetti richiedenti che hanno i requisiti per l'accesso al contributo, per le valutazioni funzionali all'adozione delle misure della graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto.

Alle eventuali domande non complete della documentazione necessaria per la valutazione delle stesse, verrà applicato soccorso istruttorio e verranno inserite nei fabbisogni solo una volta che risulteranno complete dei documenti richiesti.

11. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ussita e la persona responsabile del trattamento è il Responsabile del Servizio Affari Generali, Romina Cecola.

I dati personali forniti:

- sono protetti ai sensi del Reg. UE n. 679/2016;
- sono raccolti ed utilizzati sia con mezzi elettronici o comunque automatizzati e sia con mezzi cartacei, solo per scopi strettamente inerenti alla verifica delle condizioni per l'erogazione del contributo richiesto, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge o dal regolamento;
- sono trasmessi, anche con strumenti informatici, alla Regione Marche per gli adempimenti connessi con la concessione ed il pagamento del contributo e per confluire nell'Osservatorio regionale per la condizione abitativa;
- possono essere comunicati a soggetti istituzionali solo nei casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, disciplinanti l'accesso o l'erogazione dei servizi richiesti;
- possono essere utilizzati per la verifica dell'esattezza e della veridicità delle dichiarazioni rilasciate, nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

La normativa che prevede gli obblighi ed i compiti relativi al trattamento dei dati, compresi quelli sensibili, è quella contenuta nel Reg. UE n. 679/2016.

Ussita,

Il Responsabile del
Servizio Affari Generali
Romina Cecola